

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 509-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE DONATI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1964 (V. Stampati nn. 94-99)*

**d'iniziativa dei deputati GRILLI Antonio, CRUCIANI, NICOSIA, GIUGNI LATTARI Iole (94); TITOMANLIO Vittoria, FRANCESCHINI, BUZZI, RAMPA, BORGHI, FABBRI Francesco e SAVIO Emanuela (99)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 aprile 1964*

**Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1965**

Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577,  
concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali

ONOREVOLI SENATORI. — Istituzioni varie, in rapporto alle possibilità offerte dalla nostra società, hanno operato ed operano nella lotta contro l'analfabetismo. Tra queste un'apprezzabile funzione hanno svolto le cosiddette « scuole reggimentali », alle quali vengono avviati i militari di leva analfabeti o semianalfabeti. Con simpatica collaborazione tra l'Amministrazione militare e il Ministero della pubblica istruzione, si dà così un doveroso contributo alla istruzione e alla formazione umana dei giovani chiamati all'adempimento dell'obbligo di leva. Questa collaborazione merita particolare considerazione e ci induce ad augurarci che sia intensificato oltre i limiti attuali il contributo delle Forze armate al miglioramento della istruzione generale e della formazione professionale dei giovani di leva, in rapporto ai loro vari livelli di preparazione, per meglio utilizzarli e per accrescere le capacità operative ai fini civili. Particolarmente deve preoccuparci l'azione che presso i reggimenti può essere ed è utilmente svolta per vincere l'analfabetismo.

Se per evidenti necessità di un'azione temporanea ed integrativa delle scuole obbligatorie — le quali vengono adempiendo in un modo sempre più rispondente, almeno sotto il profilo della percentuale dei frequentanti, alle loro finalità sociali — la lotta contro l'analfabetismo s'avvale per molte delle sue istituzioni di personale non di ruolo, la relativa continuità d'ambiente e di sede di alcune di tali istituzioni (scuole speciali, scuole carcerarie, scuole reggimentali) consente, e le loro caratteristiche particolari richiedono, l'utilizzazione di un personale ricco di specifica esperienza, il quale ne garantisca, oltre alla continuità d'azione, la maggiore efficacia possibile.

Questo è stato l'orientamento della nostra legislazione da molti anni: sono così sorti ruoli per scuole speciali di vario tipo i quali vengono via via notevolmente ampliandosi; una definitiva sistemazione è stata raggiunta per il personale delle scuole carcerarie; con il presente disegno di legge si pro-

pone di provvedere in modo analogo per le « scuole reggimentali ».

Fino a qualche anno fa le scuole carcerarie, come ancor oggi quelle reggimentali, si svolgevano sulla base delle norme che regolano i corsi di istruzione popolare. Riconoscendo la continuità di sede e l'esigenza di una preparazione professionale particolarmente idonea per la delicata funzione degli insegnanti in questo specialissimo tipo di scuola, la legge 3 febbraio 1963, n. 72, provvede utilmente a dare stabilità all'istituzione e al personale addetto. Per le scuole reggimentali invece ostavano difficoltà relative all'orario di cattedra, non sempre e non facilmente armonizzabile con le esigenze del servizio militare. Continuarono così presso le caserme corsi popolari (in numero di oltre 900 ogni anno), operanti per 10 mesi con orario settimanale ridotto rispetto a quello normale delle scuole elementari. Ma l'esiguità dell'impegno e del relativo compenso, l'incertezza di continuità nell'impiego, non soltanto in rapporto al conferimento delle nomine ma al numero degli allievi, fortunatamente in diminuzione, che ogni leva fornisce, dà a quanti si dedicano, anche da molti anni, a questo settore, un senso di precarietà che induce i migliori insegnanti a cercare altre soluzioni ai propri personali problemi. Da ciò l'esigenza di provvedere e per assicurare al servizio un personale particolarmente qualificato, impegnandolo ad un normale orario di cattedra, e per garantire che, via via che il diffondersi della istruzione obbligatoria renderà superflua almeno una parte delle scuole reggimentali a livello elementare, gli insegnanti possano essere regolarmente utilizzati nelle classi normali.

Per queste ragioni il disegno di legge non prevede un ruolo speciale, ma si limita ad accrescere il ruolo normale degli insegnanti elementari di 600 posti, da assegnarsi a quelle provincie nelle quali funzionano scuole reggimentali. Si ritiene che con tale numero di posti si possa far fronte alle esigenze fino ad ora soddisfatte con i corsi popolari, data la maggiore durata delle prestazioni dei maestri prevista dall'orario normale. Unificati i ruoli, diviene sempre possibile la ri-

duzione del numero di addetti a tali tipi di scuole o la soddisfazione di eventuali non prevedibili maggiori necessità.

Per assicurare a questo peculiare tipo di scuola insegnanti particolarmente qualificati, si propone di reclutare con un concorso speciale, nella prima applicazione della legge, i 600 insegnanti fra quanti abbiano acquisito almeno un triennio di esperienza nel settore. Questa particolare qualificazione giustifica anche il ricorso alle norme del concorso che già regolarono l'assunzione nei ruoli per gli insegnanti delle scuole carcerarie. Logica conseguenza di quanto sopra è la proposta di vincolare per un triennio i vincitori del concorso speciale alla sede ottenuta, salvo possibili esigenze di servizio.

Il disegno di legge ha suscitato in Commissione un'ampia discussione, ma vari emendamenti sono stati ritirati dai presentatori; altri sono stati respinti a maggioranza. Particolarmente vivace è stata la discussione sulla proposta tendente a sopprimere dall'articolo 3 le parole: « sentite le autorità militari »; la maggioranza della Commissione, considerando doveroso sentire il parere delle autorità presso le quali funzionano le scuole e notando che si tratta di parere non vincolante, poichè la legge attribuisce esclusivamente al Provveditore agli studi l'assegnazione dei maestri del ruolo soprannumerario o normale alle scuole reggimentali, ha votato per il testo nella formula pervenuta dalla Camera dei deputati.

Un ordine del giorno presentato per raccomandare di curare lo svolgimento di corsi di aggiornamento per insegnanti di scuole reggimentali è stato favorevolmente accolto dal Governo.

È doveroso aggiungere una nota a proposito dell'articolo 5 relativo alla copertura. Il disegno di legge, pervenuto il 9 aprile 1964 dalla Camera dei deputati, s'è arenato per il parere negativo della 5<sup>a</sup> Commissione, la quale non ha ritenuto accettabile la copertura indicata; vari tentativi fatti per trovare una soluzione non hanno ottenuto successo. Il Governo allora ha presentato la formulazione dell'articolo 5 che la Commissione della pubblica istruzione ha fatto propria, ma ancora una volta la 5<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di non poter concedere il benestare annotando che « non può esprimere parere favorevole per quel che attiene l'utilizzo dello stanziamento sul fondo globale, predisposto per fronteggiare precisi oneri recati dai provvedimenti di legge che dovranno essere presentati al Parlamento ». Tale è la situazione al momento dell'approvazione del disegno di legge in sede referente. La maggioranza della Commissione si augura che il disegno di legge venga rapidamente esaminato dall'Assemblea plenaria del Senato, che siano in quella sede superate le difficoltà relative alla copertura per 91.330.000 lire e il Ministero sia posto in grado di bandire e svolgere il concorso per poter effettivamente assegnare col 1° ottobre 1965 i vincitori alle scuole reggimentali.

DONATI, *relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle provincie ove nell'anno scolastico 1963-64 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1° ottobre 1964 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

**Art. 2.**

I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle provincie sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a « buono », e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1963-64.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

**Art. 3.**

Dopo l'espletamento del concorso i Provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'articolo 1 ed osservando il normale orario di cattedra.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle provincie ove nell'anno scolastico 1965-66 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1° ottobre 1966 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

**Art. 2.**

I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle provincie sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a « buono », e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1965-66.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

I vincitori del concorso non potranno, nel primo triennio di servizio, essere trasferiti a domanda.

**Art. 3.**

I Provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'articolo 1 ed osservando il normale orario di cattedra.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

## Art. 4.

Gli orari, i diari, nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1964-65 e successivi si provvede mediante la soppressione del capitolo corrispondente al capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1963-64 e con l'attribuzione della relativa somma al capitolo corrispondente al capitolo 49 del medesimo stato di previsione; nonché con gli stanziamenti stabiliti per l'ampliamento degli organici della scuola elementare sui capitoli corrispondenti al predetto capitolo 49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

All'onere di lire 274.000.000 derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte per lire 182.670.000 con riduzione per pari importo del capitolo corrispondente al capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965, e per lire 91.330.000 a carico degli stanziamenti previsti nel fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.